



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)

Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo,
richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art.
127 ter c.p.c. in data 16.06.2024, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
9 Febbraio 2024 con note scritte da depositarsi entro cinque giorni prima, ovvero entro il
2.2.2024;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)

Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note
scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 09/02/2024, mediante deposito telematico
contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente

S E N T E N Z A

nella controversia iscritta al n. 3388/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
risarcimento del danno da omissione contributiva; rendita vitalizia ex art. 13, l. 1338/1962;

T R A

Vinci Giuseppe (C.F.: VNCGPP65L18H224P), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti,
dall'Avv. F. Nucara;

Ricorrente

CONTRO



Comune di Reggio Calabria (C.F. 00136380805), in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. G. Tripodi;

Resistente

CONTRO

I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. S. Imbriaci e dall'Avv. D. Adornato;

Resistente

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 22.07.2022 il ricorrente, indicato in epigrafe, ha formulato domanda giudiziale volta ad ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato con il Comune di Reggio Calabria per l'eccedenza di ore lavorative prestate oltre il limite orario previsto per gli LSU nonché il versamento dei contributi previdenziali.

In particolare ha affermato di essere stato utilizzato come LSU presso il Comune di Reggio Calabria dal 10/4/2001 e fino all'1/8/2004 con mansioni di operatore ecologico, precisando che la prestazione lavorativa espletata evocava, con riguardo alle due ore giornaliere aggiuntive rispetto alle quattro originariamente previste dal progetto approvato dal Comune, un rapporto di lavoro subordinato.

Evidenziando che l'Ente datoriale non aveva versato i contributi previdenziali dovuti, ha rivendicato la sussistenza del diritto al risarcimento del danno patito configurabile anche nel caso di mancato raggiungimento del limite anagrafico per la messa in quiescenza.

Ha pertanto concluso chiedendo di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del Comune di Reggio Calabria nonché l'omesso versamento dei contributi previdenziali per il periodo intercorrente tra il 10/4/2001 e l'1/8/2004 e, per l'effetto, la condanna dell'Ente resistente a risarcire i danni conseguenti alle omesse contribuzioni ex art. 2116 c.c., nonché ex art. 13 L. 1338/1962, con ulteriore declaratoria di condanna dell'Inps alla costituzione della rendita vitalizia.

Si è costituito in giudizio il Comune di Reggio Calabria il quale, oltre ad eccepire la prescrizione del diritto al versamento sia dei contributi previdenziali che della rendita vitalizia ex art. 13 della L. 1338/1962, ha evidenziato che il rapporto intercorso con il ricorrente non aveva natura subordinata bensì di utilizzazione nell'ambito del progetto Lavoratori Socialmente Utili (LSU) "1033", in ottemperanza della convenzione n.1067 del 29.6.2001 e n. 326 del 24.1.2002.



Ha ancora sostenuto che l'integrazione oraria, lungi dal costituire prova anche presuntiva della subordinazione, corrispondeva ad una prestazione regolarmente retribuita attraverso un'indennità oraria prevista dal CCNL di comparto.

Infine, ribadendo che il rapporto instaurato dal ricorrente con il Comune apparteneva al novero dei LSU, non qualificabili in termini di subordinazione, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.

Si è costituito in giudizio, altresì, l'Inps il quale, oltre ad eccepire l'improponibilità del ricorso per assenza di preventiva domanda amministrativa di costituzione della rendita vitalizia, nonché l'inammissibilità della domanda ex art. 13 della legge n. 1338/62, ha sollevato l'eccezione di prescrizione del diritto alla costituzione della pretesa rendita.

Nel merito ha sostenuto l'infondatezza della domanda, atteso che ai fini dell'applicazione dell'art. 13 della legge 1338/1962 è necessaria la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Rassegnando le proprie conclusioni ha chiesto la declaratoria di inammissibilità e/o l'improponibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto del ricorso.

Il ricorso risulta infondato.

In via preliminare occorre analizzare l'eccezione di improponibilità della domanda di costituzione della rendita vitalizia formulata dall'Inps.

Sul punto giova richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 24/10/2022, n. 31337) secondo cui "In tema di rendita vitalizia ex art. 13 della l. n. 1338 del 1962, qualora il lavoratore agisca giudizialmente per ottenerne la costituzione, la preventiva presentazione della domanda amministrativa non è condizione di proponibilità della domanda giudiziale, poiché la rendita non integra una prestazione previdenziale, rappresentando la sua costituzione un modo per rimediare all'inadempimento datoriale dell'obbligazione contributiva e ai danni che ne siano potuti derivare al lavoratore".

La chiarezza dell'assunto impone il rigetto dell'eccezione dell'Ente.

Nel merito va rilevato, in via generale, che l'istituto dell'assegnazione ai lavori socialmente utili nasce con una connotazione marcatamente previdenziale - assistenziale ed ha ad oggetto, secondo la disciplina dettata dal d.lgs. n. 468/1997, poi modificata dal d.lgs. n. 81/2000, l'esecuzione di progetti attuati da enti pubblici (oltre che da soggetti privati e società miste) attraverso il coinvolgimento di soggetti privi di occupazione, ai quali viene riconosciuto un emolumento, prima denominato "sussidio", che evoca la matrice assistenziale dell'istituto, e poi "assegno", che mostra invece l'evoluzione verso una forma di tirocinio/praticantato.



Come più volte affermato dalla Suprema Corte, l'occupazione temporanea nei suddetti lavori non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. tra le tante: Cass. n. 22287/2014; Cass. SSUU n. 22276/2004; Cass. SSUU n. 3508/2005; Cass. SSUU n. 11346/2005), essendo tale evenienza esplicitamente esclusa dall'art. 4 del d.lgs. n. 81/2000 (l'utilizzo dei lavoratori in questione *“non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro”*) che ha riprodotto quanto in precedenza già previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 468/1997.

Si tratta, infatti, di un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (il lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, l'ente previdenziale erogatore dell'emolumento), avente, oltre alla matrice essenzialmente assistenziale sopra evidenziata, una componente formativa diretta alla riqualificazione del personale in questione per una futura ricollocazione dello stesso.

Attesa la descritta natura giuridica dei lavori socialmente utili, appare destituita di fondamento la tesi attorea volta all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il Comune resistente dall'1.04.2001 e sino all'1.8.2004, in relazione all'eccedenza di due ore della prestazione resa e prevista in origine per quattro ore giornaliere.

È provato infatti per tabulas che, nel menzionato periodo, la prestazione espletata rientrasse nell'esercizio di attività a titolo di lavori socialmente utili in forza della convenzione stipulata tra la Regione Calabria e il Comune resistente (v. all. 4 di parte resistente) in cui era stata sancita l'utilizzazione di lavoratori ai sensi dell'art. 3, comma a), L.R. 4/2001 e del d.lgs. 81/2000.

Ponendo sullo sfondo regolamentare tale accordo, le delibere allegate dal ricorrente, ovvero la 349/2000 dispositiva della prosecuzione dell'attività di LSU per sei mesi decorrenti dall'1 Maggio 2000, la n. 771/2001 (richiamante a sua volta, nelle premesse, la n. 510/2001) volta a garantire la prosecuzione di tali prestazioni al 31.03.2002, nonché la delibera 458/2003, costituiscono il reticolo normativo in cui è stata inquadrata l'attività posta in essere dai lavoratori LSU, senza escludere che, con riguardo alla posizione del ricorrente – anch'egli LSU, contrariamente a quanto paventato in ricorso – l'attestazione di servizio allegata in atti e non contestata (v. all. 1) certifica la continuità della prestazione resa come LSU.

In altri termini non si profilano dubbi sullo svolgimento di un'attività che, sulla scorta della documentazione richiamata, non è mai stata diversamente qualificata né, tantomeno, può annoverarsi entro il confine di un rapporto di lavoro subordinato.

Considerato che la sussistenza di quest'ultimo costituisce il presupposto per la configurazione dell'obbligo contributivo, alcuna pretesa può essere avanzata a tale titolo dal ricorrente, parte – unitamente all'Ente – di un rapporto di lavoro dotato, come visto, di profili di specialità del tutto sprovvisti dei caratteri della subordinazione.



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/02/2024

Non a caso, in ragione di tale diversità, è previsto per il lavoratore socialmente utile l'accredito dei contributi figurativi da parte dell'INPS, così come specificato dall'art. 8, comma 19, d.lgs. n. 468/1997 – poi modificato dal d.lgs. n. 81/2000 – a mente del quale: “Per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 3, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai soli *fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento (...)*”.

In tale prospettiva lo sfioramento del limite orario, eccepito dall'attore, che avrebbe condotto all'esercizio di prestazione lavorativa per sei ore giornaliere in luogo di quattro, non sposta i termini del giudizio.

La lamentata eccedenza oraria, infatti, non consente di frazionare il rapporto di lavoro che assume natura unitaria.

Peraltro, pur potendosi configurare un superamento del limite delle quattro ore giornaliere, previsto e ipotizzato dalla Convenzione citata e, specificamente, dall'art. 2 comma 2 del disciplinare di utilizzazione degli LSU, tale circostanza non risulterebbe fondativa – per i motivi esposti – di un diritto contributivo bensì, al più, di un credito retributivo per vero riconosciuto e corrispondente a un'indennità aggiuntiva con oneri a carico del bilancio comunale (art. 2, comma 2, disciplinare di convenzione; v. all. 4 di parte resistente).

Anche sotto tale profilo appare dunque rispettato il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità - a proposito di corretta e giusta retribuzione - in base al quale, per le prestazioni che, per contenuto ed orario, si discostino da quella dovuta in base al programma cui si riferisce il contratto per LSU, e che vengano rese in contrasto con norme poste a tutela del lavoratore, trova applicazione la disciplina sul diritto alla retribuzione, in relazione al lavoro effettivamente svolto, prevista dall'art. 2126 cod. civ., senza che possano nutrirsi dubbi sulla applicabilità di tale disciplina nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, assoggettate al regime del lavoro pubblico contrattualizzato (cfr. anche Cass. 5 luglio 2012 n. 11248; Cass. 11 maggio 2009 n. 10759; Cass. 21 ottobre 2014, n. 22287; Cass. 20 maggio 2008, n. 12749; Cass. 3 luglio 2003, n. 10551).

In definitiva dall'assenza di subordinazione discende l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno per omesso versamento della contribuzione, nonché di costituzione di una rendita vitalizia a carico del datore di lavoro.

Con riguardo a tale ultimo aspetto va osservato come anche l'art. 13, l. 1338/62, teso a disciplinare i presupposti per costituzione della rendita vitalizia, postula l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato come emerge dall'orientamento granitico della Suprema Corte (v. Cass. civ. sez. lav. - 27/05/2019, n. 14416) la quale, espressasi in tema di prova del rapporto di lavoro funzionale alla creazione della rendita, ha statuito che “*E' stato, dunque, circoscritto chiaramente il perimetro*



entro il quale opera il rigore formale della prova scritta, la quale deve involgere non solo l'esistenza di un rapporto di lavoro (contestuale o successivo al documento) ma anche la sua qualificazione in termini di subordinazione, lasciando invece aperto il campo alla prova testimoniale, e quindi anche a quella presuntiva, in ordine alla sua durata (successiva al documento) e alla retribuzione. Deve, dunque, continuare ad escludersi che la prova della subordinazione possa essere desunta anche in forza di un ragionamento presuntivo stante l'estrema difficoltà di provare in modo diretto tutti gli elementi tipici della subordinazione. E ciò perchè, quando per legge o per volontà delle parti sia prevista, per un certo atto o contratto, la forma scritta, sia essa ad substantiam o ad probationem, tanto la prova testimoniale quanto quella per presunzioni che abbiano ad oggetto, implicitamente o esplicitamente, l'esistenza dell'atto o del contratto sono inammissibili, salvo che la detta prova non sia volta a dimostrare la perdita incolpevole del documento (;) ed escludendo dell', il comma 2 l'ammissibilità delle presunzioni "nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni". Con la conseguenza che diventa difficilmente sostenibile che, pur in assenza di una prova scritta da cui *desumere la subordinazione, la stessa possa essere provata attraverso presunzioni ()*."

Ne discende come, ai fini della richiesta di condanna alla costituzione di una rendita vitalizia ex art. 13, l. 1338/1962, vada data prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che, nella specie, come ampiamente illustrato, non si configura sotto il profilo ontologico.

L'inesistenza, a monte, della posizione soggettiva rivendicata osta all'analisi delle ulteriori eccezioni, come quella di prescrizione, sollevate dalle parti resistenti.

Alla luce dei motivi suesposti il ricorso non merita accoglimento.

Le spese di lite – da liquidarsi come in dispositivo ex art. 4, comma 1, DM 147/2022, stante l'assenza di questioni giuridiche di rilievo – seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore dei resistenti, in solido, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., delle spese di lite che si liquidano in € 2.500,00, oltre accessori come per legge.

Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..

Così deciso in Reggio Calabria, li 09/02/2024.



Sentenza n. 185/2024 pubbl. il 09/02/2024
RG n. 3388/2022
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/02/2024

Il Giudice
Dott. Francesco De Leo

